



IN CASO DI DIFFUSIONE SI APPLICA L'ART. 21 D. L. N. 116/1978

51/5/12
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Delibazione
sentenza
ecclesiastica.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 29880/20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5175

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Rep.
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - Ud. 05/03/2012
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29880-2010 proposto da:

elettivamente domiciliata

2012

- ricorrente -

396

contro

In caso di diff.
presente
omote
gli
a
d.
di
] a richiesta di pe
] imposto dalla le

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

Handwritten signature

dall [redacted] giusta procura a
margine del controricorso;

- *controricorrente* -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI;

- *intimato* -


avverso la sentenza n. 3013/2010 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l [redacted]

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'esecutività, ai sensi dell'art. 8 n. 2 della legge 121/85, della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano del 12-3-2008, ratificata dal Tribunale di Appello del Vicariato di Roma in data 22-10-2008 e resa esecutiva con decreto in data 19-2-2009 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto d

_____ a causa dell'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio medesimo da parte dell'attore, ai sensi del canone 1101 parag. 2 CJC.

2.- Contro la decisione della corte di merito la _____ ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimato, il quale ha - tra l'altro - dedotto la non integrità del contraddittorio.

3.- Il ricorso risulta ritualmente notificato al P.M. presso la Corte di appello.

3.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia <<nullità della sentenza per difetto della sua sottoscrizione, ax art. 132 c.p.c - art. 119 Disp. Att c.p.c.>>.

3.1.1.- Il motivo è manifestamente infondato perché la sentenza risulta regolarmente sottoscritta dall'estensore e dal presidente mentre ^{nessun} ~~alcun~~ rilievo può essere attribuito all'incompleta indicazione della data di svolgimento della camera di consiglio una volta che il provvedimento risulta ritualmente depositato in cancelleria con l'indicazione del deposito in data 15.9.2010.

3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di valutazione delle prove>> e con il terzo motivo denuncia <<erronea, incongruente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia - art 360, 5 c.p.c.>>.

3.2.1.- Le censure sono inammissibili perché la corte del merito si è correttamente attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui <<in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell'indissolubilità "ex parte viri", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi - quello ecclesiastico teso ad

accertare la "voluntas simulandi" di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale - al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico>> (Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008).

Con adeguata e logica motivazione - per ciò stesso incensurabile in questa sede - la corte di merito ha accertato - tra l'altro - che <<la durata breve (di appena dieci mesi) della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell'abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 14-7-2009, in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della M. nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall'intento

di riparare all'errore commesso (il concepimento del figlio), anche da parte della convenuta e non, invece, dall'intento della medesima di vivere con _____ per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, che fa presumere la consapevolezza, da parte sua, della riserva mentale di quest'ultimo>>.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre le spese generali e accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2012

Il Presidente

Il consigliere estensore



Depositato in Cancelleria

30 MAR 2012

L.CANCELLIERE

